



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma (vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20/2019 – 32.1

Allegati:

Al

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4806]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID_VIP 4806] ORTA NOVA (FG): Impianto eolico localizzato nel Comune di Orta Nova (FG), in località Lampino, e opere connesse nel Comune di Stornara (FG) – composto da 19 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 79,80 MW
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.
Proponente: Società Lampino Wind S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 4806]
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio
archeologico*
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

f

Al Segretariato regionale del MiC per la Puglia
(mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Società Lampino Wind S.r.l.
(lampinowind@pec.it)

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e

Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "*Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*" e il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sono rispettivamente ridenominati: "*Ministero della Cultura*" e "*Ministero della Transizione ecologica*";

CONSIDERATO che, con nota prot. 20422/DVA del 02/08/2019, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), vista la nuova procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dal Titolo III del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 23 (co. 4), ha provveduto a dare immediato avviso "... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ..." dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla Società Lampino Wind S.r.l. con l'istanza di VIA (prot. 003_19lw del 16.07.2019) relativa al progetto di un impianto eolico

costituito da 19 aerogeneratori della potenza complessiva di 79,80 MW, e opere connesse, localizzato nel Comune di Orta Nova (FG), in località Lampino e opere connesse nel Comune di Stornara (FG);

PRESO ATTO che detto impianto rientra per tipologia tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato, al comma 2, ovvero *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore ai 30 MW*;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo di tale istanza alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, l'allora MATTM ha quindi comunicato «la procedibilità dell'istanza di cui trattasi»;

CONSIDERATO che, con nota 23105-P del 22/08/2019, la Scrivente, ai sensi dell'art. 27, co. 6 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 10742 del 10/09/2019, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione, con nota prot. n. 11827 – U 16/10/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia ha trasmesso il proprio parere di compatibilità rispetto al P.A.I. favorevole con prescrizioni, avendo rilevato che alcune opere previste dal progetto in esame interferiscono con le aree disciplinate dalle Norme tecniche di attuazione del P.A.I.;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 28912 del 15/10/2019, ha comunicato al MATTM la necessità di acquisire dal Proponente alcune integrazioni relative agli aspetti di propria competenza;

CONSIDERATO che in data 14/11/2019 si è tenuta presso il MATTM la prima riunione tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e il MiBACT, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. 19672-P del 02/07/2020, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare, per gli aspetti di competenza, le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata del MiTE, tenendo conto delle integrazioni prodotte dalla Società e degli esiti del sopralluogo, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione Impatto Ambientale" => "Realizzazione di un parco eolico nel comune di Ortanova (FG), in località Lampino, e nel comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW";

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.RU/24644 del 06/04/2020, il MiTE (già MATTM) ha comunicato alla Società proponente l'esigenza di acquisire documentazione integrativa sia per la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS che per questo Ministero;


CONSIDERATI gli esiti del sopralluogo congiunto effettuato in data 11 dicembre 2019;

CONSIDERATO che la Società proponente, con nota del 05/06/2020, trasmessa dall'allora MATTM a questo Ufficio con prot. n. 93670 del 16/11/2020, ha prodotto la documentazione integrativa richiesta,

pubblicata con nuovo avviso al pubblico dal MiTE (già MATTM) sulla piattaforma web dedicata; **ESAMINATI** quindi tutti gli elaborati cartografici e testuali prodotti dalla Società proponente per l'intervento, che qui di seguito si descrive:

Il progetto prevede la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 19 aerogeneratori (il cui modello sarà scelto in fase esecutiva) e relative opere di connessione, da installare nei territori comunali di Orta Nova e Stornara (FG): più precisamente le 19 turbine con annesse piazzole, relativi cavidotti di interconnessione interna e una parte del cavidotto esterno interesseranno il territorio comunale di Orta Nova, mentre parte delle opere di connessione e la sottostazione elettrica saranno ubicati in agro di Stornara.

Ciascun aerogeneratore avrà potenza di 4,2 MW, diametro di rotore di 150 m e altezza di mozzo di 105 m, per un'altezza al tip (punta della pala) pari a 180 m. L'impianto avrà quindi una potenza complessiva di 79,80 MW (superiore alla soglia di 30 MW) e pertanto, come stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), sarà sottoposto a procedura VIA di competenza statale.



Layout area di progetto (dall'elaborato della Società, *Planimetria inquadramento IGM*).



Layout di progetto, con ubicazione degli aerogeneratori su ortofoto (dall'elaborato della Società, *Planimetria impianto in esercizio su ortofoto*).

Altre opere previste dall'intervento in esame sono:

- fondazioni degli aerogeneratori;
- n. 19 piazzole di montaggio per gli aerogeneratori;
- circa 25 Km linea di vettoriamento a MT in cavo interrato alla cabina di consegna ed alla sottostazione, nello specifico circa 17,4 km di elettrodotto interrato all'interno del parco eolico (comune di Orta Nova) e circa 7,0 km di elettrodotto esterno (ricadente nel territorio comunale di Stornara).
- la sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT nei pressi della nuova stazione elettrica (SE) Terna S.p.A. a 150 kV da realizzare nel Comune di Stornara (punto di consegna previsto);
- rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare.
- nuova viabilità di accesso alle piazzole e adeguamento della viabilità esistente.

L'impianto, così concepito (aerogeneratori, cavidotto, cabina di raccolta, strade e piazzole), si andrebbe ad inserire nei territori comunali di Orta Nova e Stornara, nella località 'Lampino', il cui paesaggio, a carattere prevalentemente rurale, è caratterizzato dalla presenza delle marane, tipici corsi d'acqua del basso Tavoliere.

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota 34906-P del 30/11/2020, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D. Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società proponente e pubblicate sulla piattaforma web dell'allora MATTM, fornendo poi valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché le integrazioni

alla documentazione depositate dalla ditta proponente, con nota prot. n. 5664 del 28/07/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (post integrazioni), che di seguito si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 02.07.2020 prot. 19672-P, acquisita in pari data al nr. prot. 4973, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente nonché alla luce del sopralluogo congiunto effettuato in data 11 dicembre 2019, si fornisce il parere di competenza.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata. Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);

Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012);

Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014);

Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del PPTR che interessano l'area (Tavoliere e Mosaico di Cerignola);

Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e parte Terza del Dlgs n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici,

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:

n. 19 aerogeneratori di altezza totale di 180 metri e della potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva di 79,80 MW;

la realizzazione della viabilità per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti;

circa 25 Km linea di vettoriamento a MT in cavo interrato alla cabina di consegna ed alla sottostazione, nello specifico circa 17,4 km di elettrodotto interrato all'interno del parco eolico (comune di Orta Nova) e circa 7,0 km di elettrodotto esterno (ricadente nel territorio comunale di Stornara).

la sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT nei pressi della nuova stazione elettrica (SE) Terna S.p.A. a 150 kV da realizzare nel Comune di Stornara (punto di consegna previsto); rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare.

Le turbine ricadono in comune di Cerignola e Stornarella, l'elettrodotto interrato esterno al parco e la sottostazione AT/MT ricadono in comune di Stornarella e un breve tratto di elettrodotto ricade nel comune di Orta Nova.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 9 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito 3/Tavoliere, in particolare la Figura territoriale 3.3/Il Mosaico di Cerignola.

DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DELL'AREA D'INTERVENTO

Detto impianto si colloca nel paesaggio rurale del Mosaico di Cerignola, nel territorio tra il fiume Ofanto e il Carapelle, attorno al centro di Orta Nova. Le colture prevalenti sono la vite e l'olivo a cui si alternano sporadici frutteti e campi a seminativo.

Il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimentava progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico. I punti di riferimento visivi e i fondali mutano: lasciato alle spalle l'altopiano del Gargano si intravedono a sud i rialti delle Murge e gli estesi orizzonti di viti e olivi del Tavoliere. Inoltre l'area è caratterizzata da una rete di masserie ed importanti siti di interesse archeologico.

L'impianto eolico interessa un'area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 83, SP 81, SP 87, SP 110) da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio del tavoliere centrale. A poca distanza dall'area dell'impianto scorrono le acque pubbliche Torrente Carapelle e Calaggio, Pedicletta di Zezza, Marana Castello e Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo.

VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO

Sotto il profilo architettonico e paesaggistico, si fa riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 – parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

In particolare:

al.1 Finalità

Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più



ampio scenario progettuale delle Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili (APPEA vedi linee guida).

La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive."

a1.2 Obiettivi specifici del PPTR

"Progettare il passaggio dai "campi alle officine", favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse."

B1.2 Il progetto

B1.2.1 Obiettivi

-Eolico come progetto di paesaggio

*"Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica
L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.*

Concentrare la produzione da impianti di grande taglia

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali."

b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni

"In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici."

B1.2.4 Impatti cumulativi: criteri e orientamenti metodologici

"Occupazione di suolo

Sottrazione di suolo agricolo ed occupazione di suolo diretta e indiretta sono due aspetti fondamentale da prendere in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi.

La presenza di più impianti infatti non solo sottrae suolo all'agricoltura ma frammenta le matrici agricole; l'apertura di nuove strade e le tracce dei cavidotti modificano gli aspetti culturali, e la loro omogeneità alterando il paesaggio agrario. Inoltre l'occupazione di suolo indiretta definita in base alle distanze di sicurezza che pregiudicano alcuni usi del suolo in prossimità degli impianti eolici condiziona le future trasformazioni del territorio."

Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere").



Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro ambientali".

Nella Sezione B 2.2.1 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale si rileva quanto segue.

"La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

INTERFERENZE RELATIVE AI SINGOLI AEROGENERATORI

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

AEROGENERATORE WTG1

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Fosso Marana la Pidocchiosa" (dist. circa 1 km), "Pedicletta di Zezza" (dist. 2,8 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Tratturello La Ficora" (dist. 600 m), "Regio Tratturo Foggia Ofanto" (dist. 1,7 km); "Masseria Nuova" (dist. 1,4 km), "Posta Santa Felicità" (dist. 1,8 km), "Posta della Ficora" (dist. 3,5 km), "Masseria Paduletta" (dist. 3,2 km), "Posta Paduletta" (dist. 3,9 km), "Posta di Torre" (dist. 3,6 km), "Masseria Triompo" (dist. 3,3 km), "Antiposta Bonassisa" (dist. 2,6 km), "Posta Bonassisella" (dist. 3,3 km);

AEROGENERATORE WTG2

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo" (dist. 100 m), "Marana La Pidocchiosa" (dist. 1,3 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 200 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Tratturello La Ficora" (dist. 1,8 km), "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 100 m); "Regio Tratturo Foggia Ofanto" (dist. 1,3 km); "Masseria Triompo" dist. 700 m), "Posta Santa Felicità" (dist. 2,2 km), "Posta del Trionfo" (dist. 2,2 km);

UCP – area di rispetto delle componenti culturali e insediative: l'aerogeneratore WTG2 ricade nella fascia di rispetto del "Regio Tratturello Orta Tressanti";

AEROGENERATORE WTG3

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo" (dist. 100 m), "Torrente Carapelle e Calaggio" (dist. 700 m), "Marana La Pidocchiosa" (dist. 1,5 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 200 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 400 m); "Regio Tratturo Foggia Ofanto" (dist. 1,9 km); "Masseria Triompo" (dist. 1 km), "Posta Santa Felicità" (dist. 2 km), "Posta del Trionfo" (dist. 1,9 km);

AEROGENERATORE WTG4

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Fosso Marana La Pidocchiosa" (dist. 500 m), "Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo" (dist. 900 m);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 500 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 900 m); "Tratturello La Ficora" (dist. 900 m); "Regio Tratturo Foggia Ofanto" (dist. 1,1 km); "Masseria Triompo" (dist. 1,4 km), "Posta Santa Felicità" (dist. 1,9 km), "Masseria Nuova" (dist. 2,8 km);

AEROGENERATORE WTG5

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Fosso Marana La Pidocchiosa" (dist. 400 m), "Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo" (dist. 700 m);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 500 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 700 m); "Tratturello La Ficora" (dist. 1,2 km); "Regio Tratturo Foggia Ofanto" (dist. 1,8 km); "Masseria Triompo" (dist. 1,6 km), "Posta Santa Felicità" (dist. 1,3 km), "Masseria Nuova" (dist. 2,5 km);

AEROGENERATORE WTG6

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Fosso Marana La Pidocchiosa" (dist. 400 m), "Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo" (dist. 1 km), "Torrente Carapelle e Calaggio" (dist. 1,2 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 400 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 300 m); "Tratturello La Ficora" (dist. 1,6 km); "Regio Tratturo Foggia Ofanto" (dist. 2,8 km); "Masseria Triompo" (dist. 2,3 km), "Posta Santa Felicità" (dist. 700 m), "Masseria Nuova" (dist. 2,3 km), "Antiposta Bonassisa" (dist. 1,4 km), "Posta Bonassisella" (dist. 2,1 km), "Posta del Trionfo" (dist. 3,2 km);

AEROGENERATORE WTG7

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Fosso Marana La Pidocchiosa" (dist. 400 m), "Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo" (dist. 1,8 km), "Torrente Carapelle e Calaggio" (dist. 2,7 km), "Pedicletta di Zezza" (dist. 3,5 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 600 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Tratturello La Ficora" (dist. 300 m); "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 1,7 km); "Regio Tratturo Foggia Ofanto" (dist. 1,9 km);



“Posta Santa Felicità” (dist. 1,3 km), “Masseria Nuova” (dist. 1,7 km), “Masseria Triompo” (dist. 2,5 km);

AEROGENERATORE WTG8

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 300 m), “Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo” (dist. 1,8 km), “Torrente Carapelle e Calaggio” (dist. 2,5 km), “Pedicletta di Zezza” (dist. 3,8 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 600 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Tratturello La Ficora” (dist. 700 m); “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 1,3 km); “Regio Tratturo Foggia Ofanto” (dist. 2,7 km); “Posta Santa Felicità” (dist. 500 m), “Masseria Nuova” (dist. 1,4 km), “Antiposta Bonassisa” (dist. 1,4 km); “Posta Bonassisella” (dist. 2,1 km);

AEROGENERATORE WTG9

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 500 m), “Torrente Carapelle e Calaggio” (dist. 1,5 km), “Pedicletta di Zezza” (dist. 2,8 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,1 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 900 m); “Tratturello La Ficora” (dist. 1,4 km); “Antiposta Bonassisa” (dist. 500 m); “Posta Santa Felicità” (dist. 700 m), “Masseria Nuova” (dist. 1,3 km);

AEROGENERATORE WTG10

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 600 m), “Torrente Carapelle e Calaggio” (dist. 700 m), “Pedicletta di Zezza” (dist. 2,1 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 800 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 200 m); “Tratturello La Ficora” (dist. 2,1 km); “Posta Bonassisella” (dist. 400 m), “Antiposta Bonassisa” (dist. 400 m); “Posta Santa Felicità” (dist. 1,4 km), “Masseria Nuova” (dist. 1,8 km);

AEROGENERATORE WTG11

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 900 m), “Torrente Carapelle e Calaggio” (dist. 2,2 km), “Pedicletta di Zezza” (dist. 2,8 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 2,4 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Tratturello La Ficora” (dist. 700 m); “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 1,6 km); “Masseria Nuova” (dist. 700 m), “Posta Santa Felicità” (dist. 900 m), “Antiposta Bonassisa” (dist. 1,3 km), “Posta Bonassisella” (dist. 1,9 km);

AEROGENERATORE WTG12

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 1,3 km), “Pedicletta di Zezza” (dist. 2,3 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,8 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Tratturello La Ficora” (dist. 1,2 km); “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 1,2 km); “Masseria Nuova” (dist. 800 m), “Posta Santa Felicita” (dist. 1,4 km), “Antiposta Bonassisa” (dist.1,0 km), “Posta Bonassisella” (dist.1,4 km);

AEROGENERATORE WTG13

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Torrente Carapelle e Calaggio” (dist. 1,0 km), “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 1,3 km), “Pedicletta di Zezza” (dist. 1,6 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,0 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 700 m); “Tratturello La Ficora” (dist. 2,0 km); “Posta Bonassisella” (dist. 900 m), “Antiposta Bonassisa” (dist.1,0 km), “Masseria Nuova” (dist. 1,6 km), “Posta Santa Felicita” (dist. 1,8 km), “Masseria Tramezzo” (dist. 2,5 km);

AEROGENERATORE WTG14

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Pedicletta di Zezza” (dist. 1,6 km), “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 2,2 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 3 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Tratturello La Ficora” (dist. 200 m); “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 2,4 km); “Masseria Nuova” (dist. 500 m), “Masseria La Ficora” (dist. 1,7 km), “Masseria Pod. La Ficora” (dist. 2,1 km), “Masseria Tramezzo” (dist. 2,5 km), “Posta della Ficora” (dist. 1,9 km), “Posta Santa Felicita” (dist. 2,2 km);

AEROGENERATORE WTG15

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Pedicletta di Zezza” (dist. 1,6 km), “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 2,0 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 2 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Tratturello La Ficora” (dist. 1,4 km); “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 1,6 km); “Masseria Nuova” (dist. 1,0 km), “Posta Santa Felicita” (dist. 2,2 km), “Antiposta Bonassisa” (dist.1,7 km), “Posta Bonassisella” (dist. 1,8 km), “Posta Bonassisa” (dist. 2,7 km), “Masseria Tramezzo” (dist. 1,9 km), “Masseria Pod. La Ficora” (dist. 2,3 km), “Masseria La Ficora” (dist. 2,4 km), “Posta della Ficora” (dist. 2,3 km);

AEROGENERATORE WTG16

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “Pedicletta di Zezza” (dist. 900 m), “Torrente Carapelle e Calaggio” (dist. 1,2 km), “Fosso Marana La Pidocchiosa” (dist. 2,0 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,4 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “Regio Tratturo Orta Tressanti” (dist. 600 m); “Regio Tratturo Foggia Ofanto” (dist. 1,1 km); “Tratturello La Ficora” (dist. 2,4 km); “Posta Bonassisella” (dist. 1,5 km), “Antiposta Bonassisa” (dist.1,8 km), “Posta Santa Felicita” (dist. 2,6 km), “Masseria Nuova” (dist. 2,0 km), “Masseria La Ficora” (dist. 3,2 km), “Posta della Ficora” (dist. 3,0 km), “Masseria Pod. La Ficora” (dist. 2,8 km), “Masseria Tramezzo” (dist. 1,9 km), “Posta Bonassisa” (dist. 1,9 km), “Masseria La Speranza” (dist. 2,3 km);



AEROGENERATORE WTG17

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Pedicletta di Zezza" (dist. 1,4 km), "Torrente Carapelle e Calaggio" (dist. 1,5 km), "Fosso Marana La Pidocchiosa" (dist. 2,4 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,7 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Tratturello La Ficora" (dist. 800 m); "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 2,2 km); "Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta" (dist. 2,5 km); "Masseria Nuova" (dist. 900 m), "Posta Santa Felicita" (dist. 2,5 km), "Antiposta Bonassisa" (dist. 2,2 km), "Posta Bonassisella" (dist. 2,4 km), "Masseria Tramezzo" (dist. 1,7 km), "Masseria Pod. La Ficora" (dist. 1,8 km), "Posta della Ficora" (dist. 1,7 km), "Masseria La Ficora" (dist. 1,8 km);

AEROGENERATORE WTG18

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Pedicletta di Zezza" (dist. 600 m), "Torrente Carapelle e Calaggio" (dist. 2,0 km), "Fosso Marana La Pidocchiosa" (dist. 2,7 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 2,1 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 1,2 km); "Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta" (dist. 1,3 km) "Tratturello La Ficora" (dist. 2,1 km); "Masseria Tramezzo" (dist. 1,0 km), "Masseria Pod. La Ficora" (dist. 1,9 km), "Posta della Ficora" (dist. 2,2 km), "Masseria La Ficora" (dist. 2,6 km), "Masseria Nuova" (dist. 2,00 km), "Posta Santa Felicita" (dist. 3,0 km), "Antiposta Bonassisa" (dist. 2,5 km), "Posta Bonassisella" (dist. 2,3 km), "Posta Bonassisa" (dist. 1,8 km);

AEROGENERATORE WTG19

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: "Pedicletta di Zezza" (dist. 500 m), "Torrente Carapelle e Calaggio" (dist. 2,0 km), "Fosso Marana La Pidocchiosa" (dist. 3,2 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 2,1 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: "Regio Tratturo Orta Tressanti" (dist. 2,00 km); "Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta" (dist. 2,00 km) "Tratturello La Ficora" (dist. 1,6 km); "Masseria Tramezzo" (dist. 800 m), "Masseria Pod. La Ficora" (dist. 1,3 km), "Posta della Ficora" (dist. 1,5 km), "Masseria La Ficora" (dist. 1,8 km), "Masseria Nuova" (dist. 1,9 km), "Posta Santa Felicita" (dist. 3,3 km), "Antiposta Bonassisa" (dist. 2,9 km), "Posta Bonassisella" (dist. 2,9 km), "Posta Bonassisa" (dist. 2,4 km), "Posta Crusta di Casillo" (dist. 2,8 km), "Posta Crusta dell'Abruzzese" (dist. 2,5km).

IMPATTI CUMULATIVI

La realizzazione degli aerogeneratori proposti in un'area già fortemente "snaturata", che conta già centinaia di aerogeneratori realizzati/autorizzati (crf DW19046D-V26 Impianti nel raggio dei 9 km), aggraverebbe la percezione del territorio da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei

14



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - Torrente Carapelle e Calaggio, Pedicletta di Zezza, Fosso Marana La Pidocchiosa, Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo - lettera C del D.Lgs 42/2004;

Beni Paesaggistici Vincolo Archeologico Regio Tratturo Orta Tressanti, Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta, Tratturello La Ficora, lettera M del D.Lgs 42/2004.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 19 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.3/ Mosaico di Cerignola (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, la Scrivente, facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico acquisita dalla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici presenti sull'area vasta di intervento, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si precisa che la gran parte delle aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Fanno eccezione il Tratturo n. 14 "Foggia - Ofanto", il Tratturello n. 17 "Orta - Tressanti" e il Tratturello n. 88 "La Ficora", tutti sottoposti a vincolo con D.M. 22.12.1983, interessati da ripetuti attraversamenti trasversali in particolare con l'area di pertinenza del Tratturello n. 17 "Orta - Tressanti", in relazione ai cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori WTG 2, WTG 5 e 6 e WTG 10, e in maniera significativa ed estesa dal percorso del cavidotto di connessione alla stazione di consegna, con tratti longitudinali interferenti con le aree di pertinenza in particolare del Tratturo n. 14 "Foggia - Ofanto" e del Tratturello n. 88 "La Ficora".

Si evidenzia che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare al Neolitico.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, con particolare riferimento alle ricognizioni di superficie, sono stati fortemente vincolati dalle condizioni di visibilità dei suoli risultate pessime/scarse (con valori di visibilità da 0 a 2) sul 63% delle aree interessate dalla progettata realizzazione del parco eolico (p. 50 della allegata VI Arch), non impedendo però di confermare il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.

In dettaglio:

- l'aerogeneratore WTG 3 è contiguo al villaggio neolitico in loc. Triompo, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- il cavidotto di interconnessione verso gli aerogeneratori WTG 2, 4 e 5 presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. Lampino Pod. 461, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- i cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori WTG 2, 4, 5 e 6 presentano n. 4 interferenze dirette con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione;
- l'aerogeneratore WTG 7 è contiguo al villaggio neolitico in loc. Santa Felicita Pod. 420, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- il cavidotto di interconnessione in corrispondenza degli aerogeneratori WTG 1 e 7 presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. Santa Felicita Pod. 423, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- i cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori WTG 4, 7, 11 e 19 presentano n. 4 interferenze dirette con un tratto di viabilità antica di età romana che collegava la città di Salapia con Herdoniae, nota in letteratura e da foto interpretazione;
- il cavidotto di connessione alla stazione di consegna presenta infine una interferenza con un altro tratto di viabilità antica di età romana che collegava la città di Salapia con Herdoniae, nota in letteratura e da foto interpretazione.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 19 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW di altezza complessiva pari a 180 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela».

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 1914 del 20/01/2020, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«Si fa seguito alle note di codesto Servizio V prot. 19672/2020, 34906/2020 e, da ultimo, 1640 del 19.01.2021, nonché alla nota prot. 5664 del 28.07.2020 con la quale la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio parere.

Esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio, pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, valutato quanto rappresentato dalla Soprintendenza in relazione agli aspetti archeologici, di competenza dello scrivente Servizio, si comunica quanto segue.

La Soprintendenza, in primo luogo, sottolinea che, benché nell'area di localizzazione delle opere in progetto siano sottoposti a provvedimenti di tutela solo i percorsi tratturali, (Tratturo n. 14 "Foggia – Ofanto", il Trattarello n. 17 "Orta - Tressanti" e il Trattarello n. 88 "La Ficora", tutti sottoposti a vincolo con D.M. 22.12.1983) "l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare al Neolitico".

16



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Dall'esame della Relazione archeologica di progetto si evince inoltre che le ricognizioni di superficie non hanno restituito dati utilizzabili, a causa della scarsa visibilità riscontrata in circa il 63% delle aree interessate dal progetto: ciò nonostante grazie alle notizie reperibili da bibliografia e dallo spoglio degli archivi è stato in ogni caso possibile evidenziare diverse "puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area".

In dettaglio sono state individuate le seguenti criticità.

Aerogeneratori:

- *WTG 3: villaggio neolitico in loc. Triompo, contiguo (bibliografia);*
- *WTG 7: villaggio neolitico in loc. Santa Felicita Pod. 420, contiguo (bibliografia);*

Cavidotti di interconnessione:

- *WTG 2 - 4 - 5: villaggio neolitico in loc. Lampino Pod. 461, interferenza diretta (bibliografia);*
- *WTG 2 - 4 - 5 - 6 - 10: tratto di viabilità di età romana, 4 interferenze dirette (bibliografia e fotointerpretazione)*
- *WTG 1 - 7: villaggio neolitico in loc. Santa Felicita Pod. 423, interferenza diretta (bibliografia);*
- *WTG 4 - 7 - 11 - 19: viabilità di età romana tra Salapia e Herdoniae, n. 4 interferenze (bibliografia)*

Cavidotto di connessione:

- *Impianto - Stazione di consegna: Tratturo n. 14 "Foggia - Ofanto", Tratturello n. 88 "La Ficora", viabilità di età romana tra Salapia e Herdoniae, interferenze dirette (sia in attraversamento che lungo il tracciato)*

I siti sopraelencati sono inseriti nella CBC annessa al vigente PTPR della Regione Puglia.

Tutto ciò considerato, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere che la costruzione dell'impianto in oggetto sarebbe pregiudizievole per la conservazione del palinsesto archeologico e si conferma, per quanto di competenza, il parere negativo».

NELLE MORE dell'espressione del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MiTE;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, conclusa l'attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, con nota prot. 5778-P del 19/02/2021, ha comunicato alla Società Lampino Wind S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto, che qui si ribadiscono e confermano, concedendo 10 giorni per l'eventuale produzione di osservazioni alla stessa da parte del proponente;

CONSIDERATO che il Proponente, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 01/03/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio il 03/03/2021 (prot. n. 6945-A), ha presentato le proprie osservazioni alla comunicazione di cui sopra;

CONSIDERATO che la Scrivente, con note prot. 7108-P del 04/03/2021 ha richiesto alla competente Soprintendenza e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni a tali osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2284 del 18/03/2021, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, ha

17



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

espresso le proprie controdeduzioni;

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla nota di questa DG ABAP prot. 7108-P del 04/03/2021, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 16349-I del 13/05/2021;

ESAMINATO il contenuto delle Osservazioni formulate dalla Società proponente, la Scrivente Direzione generale, al fine di pervenire alla formulazione del proprio parere tecnico istruttorio definitivo, deve preliminarmente evidenziare quanto segue:

Al paragrafo II (*Sul carattere non vincolante del parere negativo*) del suddetto testo, la Società proponente ritiene che il 'parere negativo' (*sic*) della Scrivente «quand'anche confermato in via definitiva, non potrebbe comunque condurre all'esito negativo dell'istanza di VIA, in conformità al riparto di competenze fissato dagli artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152».

Nel precisare che il documento prodotto da questa Direzione Generale ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta una 'Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza', e non ancora un parere definitivo, ovvero non costituisce provvedimento finale, si ritiene di non poter condividere quanto espresso in dette pagine delle Osservazioni per le ragioni che di seguito si espongono:

- Per quanto riguarda le competenze, esse sono distribuite, in relazione alla rilevanza dell'opera, direttamente dalla legge, attraverso l'inclusione in appositi allegati al d.lgs. n. 152/2006. In ambito statale è competente il MiTE (già MATTM), che, all'uopo, si avvale di un'apposita Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Il provvedimento di VIA viene emanato dal Ministro, previa acquisizione del concerto del Ministro della Cultura (già MiBACT), che partecipa anche alle attività istruttorie.
- L'istruttoria svolta da questo Ministero giunge all'espressione del parere solo dopo un'attenta valutazione della documentazione prodotta dal Proponente, e avvalendosi dei contributi forniti dagli Uffici preposti (Soprintendenza, Servizio II e III e V di questa Direzione generale) ciascuno secondo le proprie competenze. Come anticipato nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione non ha preannunciato arbitrariamente il rigetto dell'istanza, la qualcosa ne inficerebbe l'ammissibilità, ma tale facoltà è stata prevista dallo stesso MATTM con nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131). Nella sostanza, tale attività posta in essere consiste in un atto meramente interlocutorio, finalizzato a consentire il contraddittorio e non esonera il responsabile del procedimento di VIA a concluderlo con un provvedimento definitivo;
- Il parere endoprocedimentale è atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove, l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico pertinente il patrimonio culturale e il paesaggio, valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

Nell'evidenziare come la Scrivente esprima le proprie valutazioni sulla base di dati certi, non di certo generici, né tantomeno presunti, tratti sia dalla documentazione presentata dalla Società, alla quale sono stati preventivamente richiesti specifici documenti (in fase di richiesta integrazioni), che dagli archivi e dalle piattaforme ministeriali, mediante un'accurata indagine condotta grazie alla collaborazione dei propri Uffici centrali e periferici, si ritiene infondato il rilievo mosso dalla Società nelle Osservazioni (par. II.1 *Sulla compatibilità del parco eolico con obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e sul mancato esame degli interessi pubblici sottesi all'approvazione del progetto*), laddove la stessa sostiene che «Oltre ad omettere ogni analisi concreta degli elementi forniti dalla Società nel corso del progetto, il preavviso del MiBACT contiene una motivazione talmente generica da essere applicabile a ogni iniziativa eolica, ritenendo ostative alla realizzazione del progetto – in via principale – le direttive di sviluppo del PPTR».

Al Paragrafo IV delle Osservazioni (*Sulla mancata indicazione di modifiche idonee a consentire l'approvazione del progetto*) il Proponente, poi, lamenta l'assenza, nel Preavviso di rigetto di questa DG, di prescrizioni e di indicazioni in merito a modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

In merito, la Scrivente ritiene che, attesa la natura del dettato normativo alla quale il documento in esame si rifà (art. 10 *bis* L. 241/1990), tale doglianza non risulti accoglibile, configurandosi il Preavviso di cui sopra quale strumento atto a comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accogliimento della domanda, in modo da instaurare un contraddittorio con il destinatario del provvedimento finale di diniego, prima che esso venga adottato. Benché l'istituto in esame preveda collaborazione e confronto pubblico/privato, che, per alcune analogie potrebbe ricordare quello della Conferenza di Servizi (art. 14 *ter*), in nessuna parte dell'articolo che disciplina la Comunicazione dei motivi ostativi è fatto obbligo all'Amministrazione d'inserire nella stessa indicazioni in tal senso.

ESAMINATO quindi il restante contenuto delle Osservazioni e ritenuto di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni sopra riportate della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le definitive valutazioni di competenza di questa Direzione generale.**

- Sull'area oggetto dell'intervento e sugli impatti cumulativi.

L'impianto si colloca nel paesaggio rurale del Mosaico di Cerignola, nel territorio tra il fiume Ofanto e il Carapelle, attorno al centro di Orta Nova. Le colture prevalenti sono la vite e l'olivo a cui si alternano sporadici frutteti e campi a seminativo.

Il paesaggio della piana bassa e piatta del tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimentava progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico. I punti di riferimento visivi e i fondali mutano: lasciato alle spalle l'altopiano del Gargano si intravedono a Sud i rialti delle Murge e gli estesi orizzonti di viti e olivi del Tavoliere. Nell'area sono inoltre presenti importanti siti di interesse archeologico.


L'impianto eolico interessa un'area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 83, SP 81, SP 87, SP 110) da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio del tavoliere centrale. A poca distanza dall'area dell'impianto scorrono le acque pubbliche Torrente Carapelle e Calaggio, Pedicletta di Zezza, Marana Castello e Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo.

Il "*Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia*" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019, fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un *buffer* di 9 km, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (180 metri).

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso soltanto dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - *Aspetti tecnici e di dettaglio* emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014).



Impianti eolici nell'AVI (9 km). Stralcio dall'elaborato *Censimento impianti eolici nel raggio dei 9 km*.

Le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".

Nelle integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale richieste da questa Direzione generale vengono indicati gli impianti eolici, realizzati e non, nel raggio di 20 km. Benché già numerose, in numero complessivo di procedure presentate non rispecchia quello della situazione attuale, perché i dati inseriti risalgono alle istanze prodotte fino ad aprile 2020.



Id. pratica	n. WGT	P (MW)	Atto/Autorizzazione	Proponente	Località	Realizzato
Impianti eolici autorizzati						
W2IH6Y1	4	10	Det. n. 143 - 19/12/2017	Gioffe Energia srl	Manfredonia - FG	No
NAXUTE1	8	27,2	Det. n. 23 - 31/05/2016	Alerion Energie Rinnovabili Srl	Orta Nova - FG	No
RXAWWQ2	1	0,95	Det. n. 96 - 30/08/2017	Baiardi Antonio	Orta Nova - FG	No
FVOPRP0	3	10	Det. n. 138 - 23/07/2019	INERZIA s.p.a.	Cerignola - FG	No
ATGD5F2	5	10	Det. 202 - 12/12/2018	INERZIA s.p.a.	Stornara - FG	No
7QCOW1	3	9,9	Det. n. 85 - 22/12/2016	NAONIS WIND srl	Cerignola - FG	No
NM1ULN4	1	0,2	Det. n. 48 - 21/10/2016	Società Fortore Agroenergie Srl	Orta Nova - FG	No
K38SUR5	5	10	Det. n. 11 - 3/03/2003	Eco Puglia Energia srl	Foggia - FG	No
RKWQJ3	1	2,5	Det. n. 53 - 19/04/2018	Società Tecnomatica S.r.l.	Foggia - FG	No
AOT97T6	7	23,8	Det. n. 4 - 27/01/2016	ENERMAC s.r.l.	Stornarella - FG	No

Impianti eolici autorizzati e realizzati						
HKSMWO6	5	10	Det. N.26 del 04/04/2014	INERZIA s.p.a.	Stornarella - FG	Si
E/106/07	6	12	Det. n. 252 - 24/11/2010	PARCO EOLICO STORNARA S.R.L.	Stornara - FG	Si
E/76/08	9	22,5	Det. n. 121 - 4/05/2011	Eolica Italiana s.r.l.	Carapelle - FG	Si
E/CS/M266/1	1		n.d.	n.d.	Ortona - FG	Si
E/CS/IC514/1	2	0,99	n.d.	n.d.	Cerignola - FG	Si
E/208/07	7	17,5	Det. n. 135 - 15/11/2012	Eolsiponto srl	Manfredonia - FG	Si
E/236quater/07	7	17,5	Det. n. 75 - 2/03/2011	DEVELOP S.r.l.	Manfredonia - FG	Si
E/CS/D643/4	1	0,99	n.d.	n.d.	Foggia - FG	Si
E/CS/D643/2	2	0,99	n.d.	n.d.	Foggia - FG	Si
E/CS/M266/2	1		n.d.	n.d.	Ortona - FG	Si
E/CS/D643/5	1		n.d.	n.d.	Foggia - FG	Si
JA0IA90	1	0,9	Det. n.95 - 2/08/2013	Wind SA s.r.l.	Castelluccio dei Sauri - FG	Si
E/25/05	31	62	Det. n. 1424 - 22/11/2007	IVPC Power 5 srl	Ascoli Satriano - FG	Si
E/04/06	19	47,5	Det. n. 280 - 18/10/2011	EUROWIND s.r.l.	Ascoli Satriano - FG	Si
RO8E1H2	6	18	Det. n. 3/04/2015	Tozzi Renewable Energy	Cerignola - FG	Si
E/06/06	14	35	Det. n. 279 - 18/11/2011	EUROWIND s.r.l.	Orta Nova - FG	Si
E/02/06	13	26	Det. n.12 - 19/01/2009	INERZIA s.p.a.	Ortona - FG	Si
E/169/08	8	27,2	Det. n. 110 - 5/10/2012	Renexia spa	Foggia - FG	Si



9773S09	9	18	Det. n. 28 - 17/05/2013	Lucky Wind 4 S.r.l.	Manfredonia - FG	Si
E/116/07	21	57,7	Det. n. 131 - 19/05/2011	INERGIA s.p.a.	Orta Nova - FG	Si
IDATC15	5	13,7	Det. n. 2 - 12/01/2016	INERGIA s.p.a.	Stornarella - FG	Si
E/15/05	15	37,5	Det. n. 11 - 19/01/2009	EUROWIND SRL	Ortona - FG	Si
E/CS/1963/1	1		n.d.	n.d.	Stornarella - FG	Si
78ZWFO4	1	1	Det. n. 38 - 20/06/2014	BiWind s.r.l.	Orta Nova - FG	Si
E/06/05	17	34	Det. n. 549 - 31/05/2006	Società Tecnologie Industriali	Ortona - FG	Si
Impianti eolici con valutazione ambientale positiva e iter autorizzativo in corso						
9WQNGC4	4	12	Det. n. 197 - 28/05/2010	AMGAS WIND 1 srl	Foggia - FG	No
R66M4W9	6	30	Det. n. 1984 - 29/06/2010	AEnergy	Manfredonia - FG	No
QFX1U26		36,3	Det. n. 2751 - 5/09/2012	ENERMAC s.r.l.	Orta Nova - FG	No - Diniogo
4S6VTU2	20	50	Det. n. 361 - 17/07/2007	Elice S.p.a.	Ortona - FG	No - Diniogo
NQ3CDS8	3	9,9	Det. n. 1984 - 29/06/2010	Nomar Enterprise	Manfredonia - FG	No
FJR6P82	13		n.d.	n.d.	Manfredonia - FG	No
HCW0592	3		Assente	Assente	Cerignola - FG	No

I dati reperiti sono aggiornati al 30 aprile 2020 (fonte Sit Puglia)

Stralcio dall'elaborato della Società *Studio degli impatti cumulativi e della visibilità*.

La realizzazione di 19 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe quindi un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente, peraltro, con le invarianti strutturali che identificano la *Figura Territoriale 3.3/ Mosaico di Cerignola* (cfr *PPTR - Schede d'ambito Sezione B*). La realizzazione degli aerogeneratori proposti in un'area che conta già centinaia di aerogeneratori realizzati/autorizzati (cfr. DW19046D-V26 *Impianti nel raggio dei 9 km*), aggraverebbe la percezione del territorio da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo decisamente impattanti comportando un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

- Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - Torrente Carapelle e Calaggio, Pedicetta di Zezza, Fosso Marana La Pidocchiosa, Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo - lettera C del D.Lgs 42/2004;
- Beni Paesaggistici Vincolo Archeologico *Regio Tratturo Orta Tressanti, Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta, Tratturello La Ficora*, lettera M del D.Lgs 42/2004.

CONSIDERATO di non poter condividere quanto in proposito sostiene la Società (paragrafo III delle Osservazioni, *Sull'assenza di significativi impatti cumulativi e sull'intervisibilità*), che, tralasciando di considerare che il proprio impianto eolico andrebbe a inserirsi in un contesto territoriale ove già sono presenti numerosi aerogeneratori, ritiene che non sussistano fenomeni di affastellamento e che l'effetto selva sia scongiurato grazie a «un congruo distanziamento tra gli aerogeneratori esistenti e progettati».

Peraltro, in contrasto con quanto sostenuto dal proponente nelle stesse pagine delle Osservazioni, ovvero che «La concentrazione di impianti eolici in aree determinate del territorio è...auspicabile, consentendo di evitare una compromissione diffusa del bene paesaggio», va invece ribadito che la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisce non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma

22



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».


Come su meglio dettagliato, il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" del Gestore dei Servizi Energetici rivela che alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

La lettura di tali dati restituisce quindi un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, lungi dall'impedire il raggiungimento della quota di produzione da fonte eolica, come sostenuto dalla Società a p. 15 delle Osservazioni, ha contribuito e contribuisce già in maniera cospicua agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale.

- Sul quadro vincolistico e sul patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI)

CONSIDERATO che, sotto il **profilo archeologico**, le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, a seguito dell'esame della documentazione progettuale comprensiva della Carta del Rischio archeologico, pubblicata sulla piattaforma web del MATTM, confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, hanno evidenziato che l'intervento in oggetto mostra un rilevante impatto sui beni archeologici presenti sull'area vasta di intervento, se ne condividono le motivazioni, qui di seguito indicate.

Se è vero, infatti, che una parte delle aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non siano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né siano interessate da procedimenti *in itinere* di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004, il Tratturo n. 14 "Foggia – Ofanto", il Tratturello n. 17 "Orta - Tressanti" e il Tratturello n. 88 "La Ficora" risultano sottoposti a vincolo con D.M. 22.12.1983. Nel progetto in argomento tali tratturi sarebbero interessati da ripetuti attraversamenti trasversali, in particolare con l'area di pertinenza del Tratturello n. 17 "Orta - Tressanti", in relazione ai cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori **WTG 2, WTG 5 e 6 e WTG 10**, e in maniera significativa ed estesa dal percorso del cavidotto di connessione alla stazione di consegna, con tratti longitudinali interferenti con le aree di pertinenza in particolare del Tratturo n. 14 "Foggia – Ofanto" e del Tratturello n. 88 "La Ficora".



LEGENDA

ELEMENTI DI PROGETTO

- Aerogeneratore N.
- Caviddato Interno Puro
- Caviddato Esterno Puro
- S.S.E.

COMPONENTI DEL PPTR (Regione Puglia)


6.1.2 Componenti idologiche

- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)

6.3.1 Componenti culturali e paesistiche

- UCP - Testimonianze della stratificazione medievale
- Rete Elettra

INTERFERENZE CAVIDDATI E TRATTURI
 Interferenza 1 - Caviddato tra 1500 Regio Trullino e Foggia (Puglia)
 Interferenza 2 - Caviddato tra 1500 Regio Trullino e Foggia (Puglia)
 Interferenza 3 - Caviddato tra 1500 Regio Trullino e Foggia (Puglia)
 Interferenza 4 - Caviddato tra 1500 Regio Trullino e Foggia (Puglia)
 Interferenza 5 - Caviddato tra 1500 Regio Trullino e Foggia (Puglia)
 Interferenza 6 - Caviddato tra 1500 Regio Trullino e Foggia (Puglia)



Stralci dall'elaborato integrativo della Società 'Planimetria distanze WTG e caviddotti da corsi d'acqua e tratturi'



Si evidenzia, peraltro, che l'impianto in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare al Neolitico.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, con particolare riferimento alle ricognizioni di superficie, sono stati fortemente vincolati dalle condizioni di visibilità dei suoli risultate pessime/scarse (con valori di visibilità da 0 a 2) sul 63% delle aree interessate dalla progettata realizzazione del parco eolico (p. 50 della allegata VI Arch), non impedendo però di confermare il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.

In dettaglio:

- l'aerogeneratore **WTG 3** è contiguo al villaggio neolitico in loc. *Triompo*, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- il cavidotto di interconnessione verso gli aerogeneratori **WTG 2, 4 e 5** presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. *Lampino Pod. 461*, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- i cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori **WTG 2, 4, 5 e 6** presentano n. 4 interferenze dirette con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione;
- l'aerogeneratore **WTG 7** è contiguo al villaggio neolitico in loc. *Santa Felicita Pod. 420*, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- il cavidotto di interconnessione in corrispondenza degli aerogeneratori **WTG 1 e 7** presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. *Santa Felicita Pod. 423*, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- i cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori **WTG 4, 7, 11 e 19** presentano n. 4 interferenze dirette con un tratto di viabilità antica di età romana che collegava la città di *Salapia* con *Herdoniae*, nota in letteratura e da foto interpretazione;
- il cavidotto di connessione alla stazione di consegna presenta infine una interferenza con un altro tratto di viabilità antica di età romana che collegava la città di *Salapia* con *Herdoniae*, nota in letteratura e da foto interpretazione.

In merito, proprio la puntualità dei dati suindicati dimostra che le valutazioni della competente SABAP inerenti agli aspetti archeologici, lungi dal «non considerare lo studio svolto dal proponente, mediante opportuna redazione della Carta del Rischio Archeologico», come sostenuto a p. 31 del documento «Relazione tecnica nota MiBACT» dalla Società, sono frutto di un attento esame di tutta la documentazione cartografica e bibliografica disponibile.

La relazione archeologica di progetto è stata accuratamente vagliata dai competenti uffici del MiC ma, come già evidenziato nei precedenti pareri, le considerazioni ivi espresse non possono essere considerate esaustive, dal momento che, come chiaramente esplicitato nel documento stesso, nel corso delle ricognizioni la visibilità dei suoli è risultata pessima o scarsa in più della metà delle aree interessate dal progetto.

In aggiunta a quanto rappresentato dalla Soprintendenza, il Servizio II di questa DG ABAP ha sottolineato come la Verifica preventiva dell'interesse archeologico, normata dall'articolo 28 del Codice dei Beni culturali e dall'articolo 25 del Codice Appalti, sia riferita esclusivamente alle aree non soggette a vincolo proprio per accertarne l'eventuale rilevanza sotto il profilo archeologico. Infatti mentre la «culturalità» delle aree vincolate è già accertata, il patrimonio archeologico conservato in subsidenza, per sua natura non immediatamente percepibile, deve essere individuato mediante l'utilizzo delle tecniche diagnostiche proprie dell'archeologia preventiva. L'analisi dei diversi indizi, raccolti, da una parte mediante lo studio della bibliografia, delle foto aeree,



dei dati d'archivio e, dall'altra, mediante ricognizioni sul terreno, consentono, nella maggior parte dei casi, di valutare la potenzialità archeologica dell'area e, di conseguenza, il grado di rischio di interferenza delle opere in progetto con i beni archeologici conservati in subsidenza che, si rammenta, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Di conseguenza il fatto che le opere siano localizzate in aree non soggette a vincoli archeologici non risulta immediatamente rilevante: le indagini di archeologia preventiva sono finalizzate proprio alla individuazione delle aree archeologiche non ancora note e, di conseguenza, non tutelate.

A p. 32 della summenzionata relazione allegata alle Osservazioni avanzate dalla Proponente con riferimento ai siti archeologici individuati nella fase prodromica di predisposizione della Relazione Archeologica di progetto, si segnala che le distanze tra le aree interessate dai lavori e la posizione dei contesti in subsidenza sono sufficienti per scongiurare ogni danneggiamento al patrimonio archeologico. Inoltre la Società afferma che le interferenze dirette non sono provate, in quanto desunte da informazioni bibliografiche e da fotointerpretazione.

A tale proposito si rileva che le distanze puntualmente indicate non possono essere ritenute sufficienti a garantire di evitare il danneggiamento di depositi archeologici: si rammenta che le tracce superficiali riconoscibili con le diverse metodologie di indagine indiretta, anche se costituiscono rilevanti indizi dell'esistenza di contesti conservati in subsidenza, non consentono di definirne con esattezza i limiti. Non è di conseguenza possibile calcolare solo su questa base le eventuali interferenze fra le opere in progetto e quanto effettivamente conservato nel sottosuolo, anche considerato che i villaggi neolitici sono solitamente caratterizzati da una notevole estensione.

Per quanto riguarda le interferenze dirette riconosciute, si ritiene superficiale e non condivisibile l'affermazione della Proponente che, strumentalmente, definisce non affidabili i dati raccolti. L'archeologia preventiva, al fine di determinare la potenzialità archeologica di una data area, utilizza diverse metodologie, raccogliendo e combinando fra loro tutti i dati a disposizione per ricostruire una mappatura, quanto più accurata possibile, delle preesistenze.

A p. 33 poi la Proponente sembra ritenere che l'esecuzione di indagini, saggi o scavi archeologici preventivi basti a scongiurare danneggiamenti al patrimonio archeologico: deve però essere sempre tenuto presente che lo scavo archeologico è per sua natura distruttivo e, se effettuato con finalità diverse da quelle della ricerca, costringe necessariamente gli archeologi ad operare con criteri e tempistiche spesso contrari alle esigenze scientifiche e, all'esito delle indagini, la Soprintendenza è spesso costretta ad effettuare scelte drastiche riguardo al mantenimento *in situ* di strutture, spesso non suscettibili di traslazioni.

L'assistenza archeologica in corso d'opera, inoltre, costituisce una prassi non rispondente alle necessità della tutela e, per questo motivo, rientrando nella cd. "archeologia d'emergenza", è consentita solo in particolari circostanze, ovvero nei casi in cui il rischio non sia determinabile e localizzabile in modo chiaro. La tutela dei siti rinvenuti in corso d'opera risulta infatti compromessa, dal momento che, anche ipotizzando il ricorso a varianti progettuali, il contesto archeologico si troverebbe in ogni caso inserito in un territorio profondamente alterato e condizionato dalla presenza delle opere.

Si rammenta inoltre che *"l'esecuzione di saggi archeologici finalizzati all'accertamento della presenza di stratigrafie antiche"* non è una *"prassi consolidata"* ma deriva dalla corretta applicazione della normativa in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico: la facoltà di richiedere ulteriori indagini invasive (saggi, sondaggi etc.), attivando quindi la procedura di cui all'articolo 25, comma 8 del Codice appalti, è in capo al Soprintendente che valuta l'opportunità di procedere o meno sulla base di valutazioni tecnico scientifiche e del grado di criticità presentata dal progetto sotto gli altri profili di tutela.

Per risolvere le problematiche collegate all'attraversamento delle viabilità antiche, la Proponente poi suggerisce l'utilizzo della TOC che, però, non fornisce alcuna garanzia di evitare l'interferenza con depositi archeologici presenti in subsidenza. Dal momento che detti depositi non potrebbero essere riconosciuti in tempo utile, tale metodologia può essere utilizzata senza problemi solo in contesti per i quali sono già note le quote delle stratigrafie archeologiche.



Si rammenta che per sua natura il patrimonio archeologico necessita di specifiche procedure di tutela e di un livello di particolare attenzione, dal momento che, a differenza degli altri beni culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004, i danneggiamenti e le interferenze non sono immediatamente percepibili nella loro totalità.

Ciò risulta evidente nel caso delle tecniche di scavo quali la TOC, definite a basso impatto in quanto non modificano la percezione dei luoghi, ma pericolosissime dal punto di vista archeologico in quanto rendono impossibile il controllo, non solo delle stratigrafie che vengono intaccate, ma anche dei materiali di risulta dello scavo, triturati e mescolati ad acqua per favorirne il deflusso.

Di conseguenza non si concorda con la Proponente nel ritenere l'adozione di tale metodologia di scavo una misura in grado di mitigare gli impatti sul patrimonio archeologico (v. p. 33 del documento 'Relazione tecnica nota MiBACT').

L'affermazione, poi (a p. 33), che la presenza dell'archeologo sul campo basti a scongiurare danni al patrimonio archeologico, consentendo «la tutela e la conservazione delle eventuali evidenze archeologiche rinvenute», non può inoltre essere accettata: infatti, anche se il controllo in corso d'opera può costituire un utile strumento in tutti i casi in cui la mancanza di tracce superficiali non consente l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, esso da una parte non consente una corretta elaborazione progettuale in grado appunto di prevenire la distruzione dei depositi archeologici, dall'altro costringe, in caso di rinvenimenti, a sacrificare stratigrafie e contesti anche di notevole rilevanza.

Non si concorda infine con la affermazione della Proponente riguardo al grado di rischio archeologico stimato per le aree di localizzazione del progetto, definito 'minimo' (p. 33).

Numerose infatti sono le interferenze dirette riscontrabili già a seguito della mera raccolta documentale e delle attività di ricognizione: deve essere inoltre considerato che alcune delle tracce riconosciute portano ad ipotizzare la presenza nel sottosuolo di contesti vasti e complessi (insediamenti produttivi agricoli di età romana; villaggi neolitici; insediamenti tardo antichi; viabilità antica *etc.*).

Pur non volendo considerare il fatto che talvolta l'importanza delle tracce rivelatrici dei siti risulta sottostimata, la generale rilevanza archeologica dell'area di localizzazione dell'impianto risulta pienamente confermata. Pertanto risulta elevata la probabilità che a seguito della prosecuzione delle indagini archeologiche vengano riportati alla luce diversi siti archeologici e, di conseguenza, fra gli elementi da valutare devono essere considerate anche le spese necessarie alla realizzazione di tutte le attività successive ad uno scavo archeologico, indispensabili per l'effettiva fruizione e valorizzazione di quanto rinvenuto: oltre ai fondi destinati ai primi consolidamenti e alla messa in sicurezza di manufatti e strutture, da individuare all'interno delle somme destinate alle attività di archeologia preventiva nel quadro economico di progetto, restano infatti in capo allo Stato tutte le spese relative ai restauri dei manufatti rinvenuti e alla loro musealizzazione, nonché alla manutenzione programmata e alla gestione dei siti, spese particolarmente onerose in quanto ripetute nel tempo».

Si ritiene poi di non poter condividere quanto osservato a p. 34 del medesimo documento della Proponente, dove la stessa evidenzia «come nelle immediate vicinanze dell'impianto in progetto siano presenti numerosi altri aerogeneratori per la cui realizzazione, si ritiene, sia stato certamente espresso parere positivo, previa valutazione archeologica preventiva e assistenza in corso di realizzazione».

Si rappresenta infatti che la presenza di altri campi eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti: deve anche essere considerato da una parte il fatto che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche nell'utilizzo dei terreni e nel popolamento e dall'altra la necessità di preservare per quanto possibile i depositi archeologici ancora intatti esistenti nel sottosuolo.

Orbene, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nelle rispettive controdeduzioni alle Osservazioni, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di

27



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei “sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto».

CONSIDERATO che sotto il **profilo architettonico** e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004 che ricadono prevalentemente nei centri storici dei comuni interessati (Orta Nova e Stornara), dai quali la percezione degli aerogeneratori, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici, potrebbe risultare di notevole impatto. Inoltre, il PPTR segnala diversi beni UCP- *Testimonianze della stratificazione insediativa* (Siti storico-culturali), come masserie e poste, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, che in alcuni casi versano in uno stato di abbandono, in altri, invece, hanno mantenuto intatti i loro caratteri originali.

CONSIDERATO che sotto il **profilo paesaggistico**, l'intervento si colloca in prossimità di aree ad elevata valenza paesaggistica. Com'è noto, l'impatto sul paesaggio è di gran lunga il maggiore tra quelli determinati da un impianto eolico.

Si è ritenuto opportuno, quindi, fare riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 – parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

In particolare:

a1.1 Finalità

Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle *Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili* (APPEA vedi linee guida).

La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive.”

a1.2 Obiettivi specifici del PPTR

“Progettare il passaggio dai “campi alle officine”, favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse.”

B1.2 Il progetto

B1.2.1 Obiettivi

-Eolico come progetto di paesaggio

“Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica

L’eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell’avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

Concentrare la produzione da impianti di grande taglia

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell’eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.”

b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni

“In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell’attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici.”

B1.2.4 Impatti cumulativi: criteri e orientamenti metodologici

“Occupazione di suolo

Sottrazione di suolo agricolo ed occupazione di suolo diretta e indiretta sono due aspetti fondamentale da prendere in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi.

La presenza di più impianti infatti non solo sottrae suolo all’agricoltura ma frammenta le matrici agricole; l’apertura di nuove strade e le tracce dei cavidotti modificano gli aspetti culturali, e la loro omogeneità alterando il paesaggio agrario. Inoltre l’occupazione di suolo indiretta definita in base alle distanze di sicurezza che pregiudicano alcuni usi del suolo in prossimità degli impianti eolici condiziona le future trasformazioni del territorio.”

Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito “Tavoliere”).

Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «*salvaguardare l’integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito*», per “*conservare e valorizzare l’edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell’agricoltura*”, per “*valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali*”.

Nella Sezione B 2.2.1 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale si rileva quanto segue.



“La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l’ambito. I nuovi impianti tecnologici insieme al dilagare scomposto dell’edificazione nel territorio rurale portano all’indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).”

INTERFERENZE DELL’IMPIANTO PROPOSTO

INTERFERENZE RELATIVE AI SINGOLI AEROGENERATORI

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

AEROGENERATORE WTG1

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: *“Fosso Marana la Pidocchiosa”* (dist. circa 1 km), *“Pedicletta di Zezza”* (dist. 2,8 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: *“Tratturello La Ficora”* (dist. 600 m), *“Regio Tratturo Foggia Ofanto”* (dist. 1,7 km); *“Masseria Nuova”* (dist. 1,4 km), *“Posta Santa Felicita”* (dist. 1,8 km), *“Posta della Ficora”* (dist. 3,5 km), *“Masseria Paduletta”* (dist. 3,2 km), *“Posta Paduletta”* (dist. 3,9 km), *“Posta di Torre”* (dist. 3,6 km), *“Masseria Triompo”* (dist. 3,3 km), *“Antiposta Bonassisa”* (dist. 2,6 km), *“Posta Bonassisella”* (dist. 3,3 km);

AEROGENERATORE WTG2

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: *“Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo”* (dist. 100 m), *“Marana La Pidocchiosa”* (dist. 1,3 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 200 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: *“Tratturello La Ficora”* (dist. 1,8 km), *“Regio Tratturo Orta Tressanti”* (dist. 100 m); *“Regio Tratturo Foggia Ofanto”* (dist. 1,3 km); *“Masseria Triompo”* dist. 700 m), *“Posta Santa Felicita”* (dist. 2,2 km), *“Posta del Trionfo”* (dist. 2,2 km);

UCP – area di rispetto delle componenti culturali e insediative: l’aerogeneratore WTG2 ricade nella fascia di rispetto del *“Regio Tratturello Orta Tressanti”*;

AEROGENERATORE WTG3

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: *“Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo”* (dist. 100 m), *“Torrente Carapelle e Calaggio”* (dist. 700 m), *“Marana La Pidocchiosa”* (dist. 1,5 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 200 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: *“Regio Tratturo Orta Tressanti”* (dist. 400 m); *“Regio Tratturo Foggia Ofanto”* (dist. 1,9 km); *“Masseria Triompo”* (dist. 1 km), *“Posta Santa Felicita”* (dist. 2 km), *“Posta del Trionfo”* (dist. 1,9 km);



AEROGENERATORE WTG4

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 500 m), “*Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo*” (dist. 900 m);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 500 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 900 m); “*Tratturello La Ficora*” (dist. 900 m); “*Regio Tratturo Foggia Ofanto*” (dist. 1,1 km); “*Masseria Triompo*” (dist. 1,4 km), “*Posta Santa Felicita*” (dist. 1,9 km), “*Masseria Nuova*” (dist. 2,8 km);

AEROGENERATORE WTG5

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 400 m), “*Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo*” (dist. 700 m);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 500 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 700 m); “*Tratturello La Ficora*” (dist. 1,2 km); “*Regio Tratturo Foggia Ofanto*” (dist. 1,8 km); “*Masseria Triompo*” (dist. 1,6 km), “*Posta Santa Felicita*” (dist. 1,3 km), “*Masseria Nuova*” (dist. 2,5 km);

AEROGENERATORE WTG6

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 400 m), “*Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo*” (dist. 1 km), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 1,2 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 400 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 300 m); “*Tratturello La Ficora*” (dist. 1,6 km); “*Regio Tratturo Foggia Ofanto*” (dist. 2,8 km); “*Masseria Triompo*” (dist. 2,3 km), “*Posta Santa Felicita*” (dist. 700 m), “*Masseria Nuova*” (dist. 2,3 km), “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 1,4 km), “*Posta Bonassisella*” (dist. 2,1 km), “*Posta del Trionfo*” (dist. 3,2 km);

AEROGENERATORE WTG7

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 400 m), “*Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo*” (dist. 1,8 km), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 2,7 km), “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 3,5 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 600 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Tratturello La Ficora*” (dist. 300 m); “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 1,7 km); “*Regio Tratturo Foggia Ofanto*” (dist. 1,9 km); “*Posta Santa Felicita*” (dist. 1,3 km), “*Masseria Nuova*” (dist. 1,7 km), “*Masseria Triompo*” (dist. 2,5 km);

AEROGENERATORE WTG8

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 300 m), “*Canale Ponticello S. Spirito e S. Leonardo*” (dist. 1,8 km), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 2,5 km), “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 3,8 km);



UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 600 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Tratturello La Ficora*” (dist. 700 m); “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 1,3 km); “*Regio Tratturo Foggia Ofanto*” (dist. 2,7 km); “*Posta Santa Felicità*” (dist. 500 m), “*Masseria Nuova*” (dist. 1,4 km), “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 1,4 km); “*Posta Bonassisella*” (dist. 2,1 km);

AEROGENERATORE WTG9

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 500 m), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 1,5 km), “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 2,8 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,1 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 900 m); “*Tratturello La Ficora*” (dist. 1,4 km); “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 500 m); “*Posta Santa Felicità*” (dist. 700 m), “*Masseria Nuova*” (dist. 1,3 km);

AEROGENERATORE WTG10

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 600 m), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 700 m), “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 2,1 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 800 m);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 200 m); “*Tratturello La Ficora*” (dist. 2,1 km); “*Posta Bonassisella*” (dist. 400 m), “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 400 m); “*Posta Santa Felicità*” (dist. 1,4 km), “*Masseria Nuova*” (dist. 1,8 km);

AEROGENERATORE WTG11

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 900 m), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 2,2 km), “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 2,8 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 2,4 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Tratturello La Ficora*” (dist. 700 m); “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 1,6 km); “*Masseria Nuova*” (dist. 700 m), “*Posta Santa Felicità*” (dist. 900 m), “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 1,3 km), “*Posta Bonassisella*” (dist. 1,9 km);

AEROGENERATORE WTG12

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 1,3 km), “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 2,3 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,8 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Tratturello La Ficora*” (dist. 1,2 km); “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 1,2 km); “*Masseria Nuova*” (dist. 800 m), “*Posta Santa Felicità*” (dist. 1,4 km), “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 1,0 km), “*Posta Bonassisella*” (dist. 1,4 km);



AEROGENERATORE WTG13

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: *“Torrente Carapelle e Calaggio”* (dist. 1,0 km), *“Fosso Marana La Pidocchiosa”* (dist. 1,3 km), *“Pedicletta di Zezza”* (dist. 1,6 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,0 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: *“Regio Tratturo Orta Tressanti”* (dist. 700 m); *“Tratturello La Ficora”* (dist. 2,0 km); *“Posta Bonassisella”* (dist. 900 m), *“Antiposta Bonassisa”* (dist.1,0 km), *“Masseria Nuova”* (dist. 1,6 km), *“Posta Santa Felicità”* (dist. 1,8 km), *“Masseria Tramezzo”* (dist. 2,5 km);

AEROGENERATORE WTG14

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: *“Pedicletta di Zezza”* (dist. 1,6 km), *“Fosso Marana La Pidocchiosa”* (dist. 2,2 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 3 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: *“Tratturello La Ficora”* (dist. 200 m); *“Regio Tratturo Orta Tressanti”* (dist. 2,4 km); *“Masseria Nuova”* (dist. 500 m), *“Masseria La Ficora”* (dist. 1,7 km), *“Masseria Pod. La Ficora”* (dist. 2,1 km), *“Masseria Tramezzo”* (dist. 2,5 km), *“Posta della Ficora”* (dist. 1,9 km), *“Posta Santa Felicità”* (dist. 2,2 km);

AEROGENERATORE WTG15

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: *“Pedicletta di Zezza”* (dist. 1,6 km), *“Fosso Marana La Pidocchiosa”* (dist. 2,0 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 2 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: *“Tratturello La Ficora”* (dist. 1,4 km); *“Regio Tratturo Orta Tressanti”* (dist. 1,6 km); *“Masseria Nuova”* (dist. 1,0 km), *“Posta Santa Felicità”* (dist. 2,2 km), *“Antiposta Bonassisa”* (dist.1,7 km), *“Posta Bonassisella”* (dist. 1,8 km), *“Posta Bonassisa”* (dist. 2,7 km), *“Masseria Tramezzo”* (dist. 1,9 km), *“Masseria Pod. La Ficora”* (dist. 2,3 km), *“Masseria La Ficora”* (dist. 2,4 km), *“Posta della Ficora”* (dist. 2,3 km);

AEROGENERATORE WTG16

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: *“Pedicletta di Zezza”* (dist. 900 m), *“Torrente Carapelle e Calaggio”* (dist. 1,2 km), *“Fosso Marana La Pidocchiosa”* (dist. 2,0 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,4 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: *“Regio Tratturo Orta Tressanti”* (dist. 600 m); *“Regio Tratturo Foggia Ofanto”* (dist. 1,1 km); *“Tratturello La Ficora”* (dist. 2,4 km); *“Posta Bonassisella”* (dist. 1,5 km), *“Antiposta Bonassisa”* (dist.1,8 km), *“Posta Santa Felicità”* (dist. 2,6 km), *“Masseria Nuova”* (dist. 2,0 km), *“Masseria La Ficora”* (dist. 3,2 km), *“Posta della Ficora”* (dist. 3,0

km), “*Masseria Pod. La Ficora*” (dist. 2,8 km), “*Masseria Tramezzo*” (dist. 1,9 km), “*Posta Bonassisa*” (dist. 1,9 km), “*Masseria La Speranza*” (dist. 2,3 km);

AEROGENERATORE WTG17

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 1,4 km), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 1,5 km), “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 2,4 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 1,7 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Tratturello La Ficora*” (dist. 800 m); “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 2,2 km); “*Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta*” (dist. 2,5 km); “*Masseria Nuova*” (dist. 900 m), “*Posta Santa Felicità*” (dist. 2,5 km), “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 2,2 km), “*Posta Bonassisella*” (dist. 2,4 km), “*Masseria Tramezzo*” (dist. 1,7 km), “*Masseria Pod. La Ficora*” (dist. 1,8 km), “*Posta della Ficora*” (dist. 1,7 km), “*Masseria La Ficora*” (dist. 1,8 km);

AEROGENERATORE WTG18

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 600 m), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 2,0 km), “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 2,7 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 2,1 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 1,2 km); “*Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta*” (dist. 1,3 km) “*Tratturello La Ficora*” (dist. 2,1 km); “*Masseria Tramezzo*” (dist. 1,0 km), “*Masseria Pod. La Ficora*” (dist. 1,9 km), “*Posta della Ficora*” (dist. 2,2 km), “*Masseria La Ficora*” (dist. 2,6 km), “*Masseria Nuova*” (dist. 2,00 km), “*Posta Santa Felicità*” (dist. 3,0 km), “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 2,5 km), “*Posta Bonassisella*” (dist. 2,3 km), “*Posta Bonassisa*” (dist. 1,8 km);

AEROGENERATORE WTG19

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: “*Pedicletta di Zezza*” (dist. 500 m), “*Torrente Carapelle e Calaggio*” (dist. 2,0 km), “*Fosso Marana La Pidocchiosa*” (dist. 3,2 km);

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 2,1 km);

UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: “*Regio Tratturo Orta Tressanti*” (dist. 2,00 km); “*Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta*” (dist. 2,00 km) “*Tratturello La Ficora*” (dist. 1,6 km); “*Masseria Tramezzo*” (dist. 800 m), “*Masseria Pod. La Ficora*” (dist. 1,3 km), “*Posta della Ficora*” (dist. 1,5 km), “*Masseria La Ficora*” (dist. 1,8 km), “*Masseria Nuova*” (dist. 1,9 km), “*Posta Santa Felicità*” (dist. 3,3 km), “*Antiposta Bonassisa*” (dist. 2,9 km), “*Posta Bonassisella*” (dist. 2,9 km), “*Posta Bonassisa*” (dist. 2,4 km), “*Posta Crusta di Casillo*” (dist. 2,8 km), “*Posta Crusta dell’Abruzzese*” (dist. 2,5km).



Va, infine, evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero comunque ben visibili, il che andrebbe in contrasto con l'art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero tendere a «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario».

Si riporta, a titolo di esempio, uno dei fotoinserimenti prodotti dalla Società, in cui, confrontando lo stato dei luoghi prima e dopo, risulta evidente il forte impatto paesaggistico degli aerogeneratori:



Stralcio dall'elaborato della Società *Studio degli impatti cumulativi e della visibilità*.

Valutazioni con riferimento a quanto sopra esposto

CONSIDERATO, preliminarmente, di non condividere alcune considerazioni relative alle criticità emerse nel corso delle valutazioni condotte dalla Scrivente e contenute nelle Osservazioni della Società.

In particolare, al paragrafo II. *Sul carattere non vincolante del parere negativo*) si legge: «Trattandosi di intervento che non insiste direttamente su beni vincolati, la giurisprudenza è costante nel ricordare che i pareri del Ministero dei Beni Culturali possono essere superati sulla base di una valutazione di prevalenza e non sono comunque vincolanti (ex multis; TAR Lazio, Roma, 7 maggio 2020, n. 4793)».

Occorre ancora una volta ribadire, invece, quanto osservato da altre fonti giurisdizionali, ovvero che “il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo (cd. effetto di irradiazione del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici, nel caso specifico di opere di rilevante impatto visivo). In materia di impianti eolici, peraltro, la considerazione generale sopra indicata è anche concretamente richiamata dai contenuti delle Linee guida nazionali (approvate con d.m. 10 settembre 2010, parte III, punto 14.9, lettera c), secondo cui il Soprintendente, chiamato a partecipare al procedimento funzionale all’adozione dell’autorizzazione unica, ha facoltà di esercitare i poteri previsti dall’art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche quando l’intervento ricada “in aree contermini” a quelle espressamente vincolate ex lege ai sensi dell’art. 142 del d.lgs 142/2004” (cfr. TAR Puglia, 1204/2015 cit. che richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 luglio 2014, n. 1238 in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013 n. 1674).

In ordine poi alle Osservazioni della Società espresse nel paragrafo II.1 relativamente all’*Idoneità dell’area ad ospitare l’impianto eolico – Travisamento dei fatti*, in cui si legge: «...Il MiBACT non ha tenuto in considerazione alcun dato dirimente, vale a dire l’inclusione dell’area di progetto tra le aree su cui è consentito realizzare impianti eolici di grande taglia, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente [...] Nessuno degli aerogeneratori interessa, neppure marginalmente, aree non idonee, e il Progetto è stato localizzato dalla Società su area perfettamente compatibile con le direttive di tutela e sviluppo del territorio pugliese, come individuate dallo stesso PPTR», è doveroso richiamare che la normativa nazionale così come il Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, nell’individuare le aree “non idonee” (art. 2, comma 1: ‘L’individuazione della non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni...’) non ha automaticamente stabilito che le rimanenti zone siano da considerarsi idonee alla localizzazione delle FER, come invece pare sostenere il proponente: infatti, solo a seguito di una positiva verifica di compatibilità ambientale dell’intervento proposto, lo stesso progetto potrà dirsi adeguatamente e opportunamente localizzato.

La non interferenza dell’impianto eolico di progetto con le aree non idonee, come individuate dal Regolamento Regionale n. 24/2010, non presuppone una sua automatica compatibilità o coerenza con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell’Ambito paesaggistico di riferimento, perseguiti attraverso la Normativa d’uso (Sezione C della Scheda d’Ambito 5.3 Tavoliere) declinata in indirizzi e direttive, queste ultime da recepire e rispettare obbligatoriamente da parte degli Enti e dei soggetti pubblici, nei piani e programmi di competenza, così come dai soggetti privati nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale quale è il progetto di cui trattasi, essendo un intervento assoggettato a VIA nazionale (cfr. art. 89, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR).

La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati rischia di alterare il loro valore paesaggistico; infatti sebbene gli stessi aerogeneratori non insistano direttamente all’interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell’impianto eolico, in un’area vasta che vede già la presenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici.

Di seguito, quindi, si elencano, in maniera sintetica, le valutazioni relative ai diversi aspetti di competenza di questo Ministero:

36



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- Il cavidotto interno (per mero errore materiale nella Comunicazione resa ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 si era parlato di cavidotto 'esterno') attraversa (in TOC), lungo il suo tracciato, i corsi d'acqua, denominati "Canale Ponticello" e "Marana La Pidocchiosa", iscritti nel registro delle acque pubbliche, rientranti quindi tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, tra le quali vi sono (comma 1, lettera c): «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»;
- Preso atto che, come dichiarato nella Relazione descrittiva presentata dalla Società (p. 8) e ribadito nella documentazione tecnica allegata alle Osservazioni, gli aerogeneratori dell'impianto sono stati posizionati a una distanza superiore ai 150 m dai suddetti Corsi d'acqua, si evidenzia che le WTG n. 2 e 3, in particolare, distano soli 100 m dal perimetro esterno della fascia dei 150 metri "Canale Ponticello". Benché gli stessi non occupino direttamente un'area tutelata per legge (c. 1, lett. c dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004), la prossimità a tale bene è tutt'altro che irrilevante;
- Alcune aree in progetto rientrano nel PCT, Piano comunale dei Tratturi del Comune di Orta Nova (approvato dal Comune di Orta Nova con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2014), che si propone di tutelare e valorizzare la presenza di tratturi e tratturelli sul territorio comunale, nonché di verificarne la compatibilità delle trasformazioni che possono interessare i suoli dagli stessi attraversati;

La proponente, nel documento 'Relazione tecnica nota MiBACT' (p. 6) allegata alle Osservazioni, evidenzia che «le opere principali dell'impianto non rientrano nel PCT di Orta Nova, così come affermato nella nota del MiBACT». Si rileva che la Scrivente non ha utilizzato tale terminologia ('opere principali') per descrivere le parti d'impianto ricadenti nel PCT, ma in maniera più generica ha parlato di 'alcune aree in progetto';

- Per la realizzazione del tracciato del cavidotto sono previste interferenze con aree di pertinenza di tratturi.



In particolare, il Tratturo n. 14 "Foggia - Ofanto", il Tratturello n. 17 "Orta - Tressanti" e il Tratturello n. 88 "La Ficora" risultano sottoposti a vincolo con D.M. 22.12.1983. Nel progetto in argomento tali tratturi sarebbero interessati da ripetuti attraversamenti trasversali, in particolare con l'area di pertinenza del Tratturello n. 17 "Orta - Tressanti", in relazione ai cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori **WTG 2**, **WTG 5 e 6** e **WTG 10**, e in maniera significativa ed estesa dal percorso del cavidotto di connessione alla stazione di consegna, con tratti longitudinali interferenti con le aree di pertinenza in particolare del Tratturo n. 14 "Foggia - Ofanto" e del Tratturello n. 88 "La Ficora".

La diretta interferenza delle opere di connessione con i tratturi suddetti confuta quindi la tesi sostenuta dalla Società nel par. 7 *Osservazioni archeologiche* del documento della Società denominato 'Relazione Tecnica nota MiBACT', laddove si legge che «Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, nel parere si evince chiaramente che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14, 45 del D. Lgs. 42/2004».

- Come si evince dalla carta dell'intervisibilità, l'impianto sarebbe visibile anche a molti chilometri di



distanza. Le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) evidenziano come quello visivo sia uno degli impatti più rilevanti nella realizzazione di un impianto eolico. L'impatto visivo interessa anche le zone limitrofe di Ortona, Stornarella e Cerignola, il cui territorio risulta fortemente interessato dalla presenza di impianti eolici già autorizzati, realizzati o da realizzare. La costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati.



Visibilità degli aerogeneratori (massima) nell'AVI (dall'elaborato *Studio degli impatti cumulativi e della visibilità*).

- La realizzazione di ben 19 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, in contrasto con le invarianti strutturali che identificano la *Figura Territoriale 3.3/ Mosaico di Cerignola* (cfr *PPTR - Schede d'ambito Sezione B*);



- L'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia criticità anche in merito agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;
- Le opere previste della Società Lampino Wind S.r.l. ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di monoculture a vite e olivo a cui si alternano sporadici frutteti e campi a seminativo. Ora, sebbene manchino per tale area specifiche norme di tutela, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata e, in ossequio ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, la mancata tutela normativa di un paesaggio non deve divenire pretesto di modifiche dello stesso che comportino per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva;
- L'intero parco eolico si inserisce in un'AVI caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, Tra queste vanno annoverate le numerose masserie e poste;
- La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni notevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto. L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica (*Canale Ponticello San Spirito e S. Leonardo, Marana La Pidocchiosa, Fosso Marana la Pidocchiosa*), da tratturi della transumanza (quali *Regio Tratturo Orta Tressanti, Regio Tratturo Foggia Tressanti Barletta, Tratturello La Ficora*), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico *Masseria Tramezzo, Masseria Pod. La Ficora, Posta della Ficora, Masseria La Ficora, Masseria Nuova, Posta Santa Felicita, Antiposta Bonassisa, Posta Bonassisella, Posta Bonassisa, Posta Crusta di Casillo, Posta Crusta dell'Abruzzese*, ecc., nonché da numerose *Aree a rischio archeologico*), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturali individuati dal PPTR, andrebbe ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, ulteriori elementi di disturbo. Le alte torri sarebbero ben visibili anche da chi percorre in entrambi i sensi di marcia le strade a valenza paesaggistica (SP 83, SP 81, SP 87, SP 110).
Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale";



In merito, non si condivide il rilievo mosso dal Proponente nel paragrafo II delle Osservazioni (*Sulla compatibilità del parco eolico con obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e sul mancato esame degli interessi pubblici sottesi all'approvazione del progetto*), dove si legge: «Nelle tesi di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio la semplice inclusione di un progetto in un ambito paesaggistico o in una figura territoriale, giustificano di per sé una tutela paesaggistica pregnante e specifica, vincolando l'area di intervento [...] Gli ambiti paesaggistici e le figure territoriali non costituiscono aree vincolate a livello paesaggistico, ma comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa».

Giova in proposito ricordare che l'art. 28 delle NTA del PPTR, al comma 4 stabilisce: «*Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2*».

Gli obiettivi di qualità paesaggistica, sono quindi perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella *Normativa d'uso della Sezione C2* della relativa Scheda d'ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR), quali sono gli impianti eolici.

Il contrasto e la non coerenza degli impianti eolici con tali Obiettivi di qualità paesaggistica, riferita soprattutto alle componenti dei paesaggi rurali e alle componenti visivo percettive dell'Ambito paesaggistico in cui esso è localizzato, non consente il raggiungimento di quegli obiettivi e quindi l'attuazione delle strategie previste dal PPTR per quelle stesse aree.

- l'impianto eolico verrebbe ad insistere su un'area caratterizzata dalla presenza di zone tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, in particolare da «Corsi d'acqua pubblici»;
- Significativo è poi il rischio archeologico, dovuto, in particolare, all'inserimento dell'opera in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età Medievale.

Numerose sono le interferenze tra le opere in progetto (aerogeneratori e cavidotti) e segnalazioni archeologiche. Il parco eolico in progetto, pertanto, presenta problematiche sia in relazione alla tutela diretta di beni e depositi archeologici, sia in relazione ai valori paesaggistico-archeologici riconosciuti all'area in esame. La sua realizzazione «introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti, con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche».

Le opere in oggetto sarebbero quindi pregiudizievoli nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto «la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza».

L'area oggetto di intervento si caratterizza come un'ampia spianata a vocazione agricola, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa tra cui beni architettonici, manufatti rurali, masserie e stazioni di posta.

Non si condivide, pertanto, l'osservazione del proponente, contenuta nel medesimo paragrafo II.1, laddove lo stesso asserisce che l'area di progetto «pur caratterizzata da una precedente vocazione agricola, ha ormai perso i suoi tratti distintivi, risultando oggi un contesto antropizzato (pseudo artigianale/produttivo), limitrofo a grandi arterie di trasporto e già distinto da un polo eolico esistente». Si ritiene invece che l'insieme di presenze archeologiche e architettoniche di tipo rurale dimostri il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree

rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Gli elementi considerati dalla proponente quali detrattori come la marcata antropizzazione del territorio, la rete dei Tratturi che ha perso totalmente le caratteristiche originarie ed è completamente assorbita dalla viabilità ordinaria, lo stato di abbandono in cui versano le masserie non rappresentano motivazioni sufficienti alla revisione dei paesaggi rurali: si tratta di contesti in cui la valenza paesaggistica è legata alla integrazione tra le componenti antropiche, agricole e insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive diffuse nel paesaggio agricolo, contesti per i quali gli obiettivi strutturali del Piano prevedono tra gli altri la *“salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii [...]”*.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le “Linee Guida” di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di “irradiamento” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 9,8%, di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile criticità, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, derivante dalla circostanza che ciascun impianto eolico viene proposto di volta in volta come se fosse isolato e unico, senza un'adeguata considerazione degli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

CONSIDERATO che nel sopraccitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di *repowering* di parchi eolici esistenti;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore

42



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

documentazione prodotta dalla Lampino Wind S.r.l nel corso del procedimento, nonché le osservazioni formulate dal Proponente a seguito della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale (formulata da questa DG ABAP, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. 5778-P del 19/02/2021), ritenuto di dover confermare i motivi ostativi in essa espressi, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

sulla compatibilità ambientale dell'impianto eolico proposto dalla Società Lampino Wind S.r.l, localizzato nel Comune di Orta Nova (FG), in località Lampino, e opere connesse nel Comune di Stornara, composto da 19 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 79,80 MW.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni

